

Circolare n. 52
del 06/11/2013 SC-fa

Ambiente

SISTRI

Legge di conversione
30 ottobre 2013.

Proroga regime
transitorio al 1°
agosto 2014 e nuovi
soggetti obbligati.

Con **Legge 30 ottobre 2013, n. 125** è stato convertito il D.L. 101/2013, di cui, come noto, ai nostri fini interessa l'art. 11, contenente disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del SISTRI.

La Legge di conversione 125/2013, **in vigore dal 31 ottobre**, ribadisce l'applicazione del SISTRI ai soli rifiuti pericolosi, e precisamente ai rifiuti **speciali** pericolosi, con un'unica eccezione, riferita ai rifiuti **urbani** -sempre pericolosi- che siano oggetto delle operazioni effettuate nei vari **impianti di trattamento, recupero, smaltimento** (v. infra); quindi, modifica ulteriormente il suddetto art. 11 ed introduce le seguenti principali novità:

- a) la **proroga fino al 1° agosto 2014 del regime transitorio del "doppio binario"** (utilizzo delle schede SISTRI e tenuta dei "vecchi" Registri di carico e scarico e dei Formulari, più presentazione del MUD); a tal riguardo, si evidenzia che per tutto questo periodo non verrà fatta applicazione delle sanzioni Sistri, restando invece applicabili le sanzioni precedenti (previste nel Codice ambientale, nel testo antecedente le modifiche del D.Lgs. 205/2010).
- b) l'inclusione di **nuovi soggetti obbligati**, e cioè:
 - i soggetti del cd. "trasporto intermodale" (coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto);
 - gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti **urbani** pericolosi: in pratica, gli enti e le imprese gestori di impianti sono obbligati all'attuazione delle procedure SISTRI anche con riguardo ai rifiuti pericolosi urbani (non solo pericolosi speciali).

Come sappiamo, l'operatività del SISTRI è articolata in due fasi, una iniziata il primo ottobre scorso, l'altra da avviarsi il prossimo 3 marzo 2014.

Di seguito, un riepilogo dei soggetti obbligati sulla base delle modifiche apportate dalla Legge 125/2013 in oggetto.

Soggetti tenuti al SISTRI dal 1° ottobre 2013

- a) Gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (cfr. a tal proposito la circolare del Servizio n. 50 del 22/10/2013);

- b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
- d) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

N.B.: per le operazioni di trattamento, recupero e smaltimento concernenti i **rifiuti urbani pericolosi** (esclusi i produttori iniziali di rifiuti urbani, che restano estranei al SISTRI), è prevista una **fase di sperimentazione** (disciplinata da un Decreto interministeriale da adottare entro la fine dell'anno), che prenderà avvio **dal 30 giugno 2014**.

Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI a partire dal prossimo 3 marzo 2014

- a) I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- b) i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania;
- c) gli enti e le imprese che trasportano i **propri** rifiuti pericolosi, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006, e quelli iscritti in categoria 5.

Si rende noto infine che, con Decreto ministeriale n. 254 del 17 settembre 2013, è stato istituito il “**Tavolo tecnico di concertazione e monitoraggio del SISTRI**”, previsto dal comma 13 dell'art. 11 del D.L. 101/2013.

Le problematiche individuate dal Tavolo tecnico sono, ai fini della auspicata concertazione delle soluzioni, preventivamente approfondite nel corso di riunioni aperte alla partecipazione delle Associazioni di categoria interessate.

Le prime problematiche oggetto di approfondimento riguardano:
le modalità semplificate applicabili alla microraccolta;
l'interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali e Sistri;
il funzionamento dei dispositivi Sistri (black box e token Usb);
la tracciabilità dei rifiuti all'interno degli impianti di gestione;
le modalità operative richieste dalle caratteristiche del trasporto intermodale.

Per informazioni di maggior dettaglio, si allega la **Circolare pubblicata la sera del 31 ottobre u.s. sul sito del Ministero dell'Ambiente**, aggiornata alle novità introdotte dalla Legge di

conversione 125/2013, che va a sostituire la nota esplicativa pubblicata dallo stesso Dicastero il 1°ottobre scorso.

Allegato

Circolare Sistri n. 1 del 31/10/2013 del Ministero dell'Ambiente:

Circ. Sistri n.
1